



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO
“Urbanistica e Beni Culturali”
Settore n.5

“Centri storici, borghi, beni culturali, aree, musei e parchi archeologici”

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
“BENI E ATTIVITÀ CULTURALI PER IL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA”

Oggetto: Prot. _____ del _____

codice banca dati	
Denominazione intervento	“Lavori di recupero della Chiesa cattedrale di Catanzaro”
Localizzazione dell'intervento	Catanzaro
Soggetto attuatore	Segretariato Regionale del MIBACT per la Calabria
Sistema programmatico di riferimento	APQ Beni culturali Atto Originario
Asse di riferimento	Asse V – Beni Culturali
Tipologia dell'intervento	Recupero e restauro
Obiettivi dell'intervento	Recupero e valorizzazione dei Beni Culturali

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 2.600.000,00

COSTO RESIDUO DEL FINANZIAMENTO: € 1.820.000,00

ATTO DI CONCESSIONE

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Calabria sottoscritta in data 19 ottobre 1999 che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro “Beni ed Attività Culturali per il territorio della Regione Calabria, sottoscritto in data 22/12/2003 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il I Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed Attività Culturali, sottoscritto in data 29/12/2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed Attività Culturali, sottoscritto in data 31/07/2006 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota prot. 15723/SIAR del 19/01/2017 con la quale questo Settore ha trasmesso al Dirigente del Settore 6 “Coordinamento e Sorveglianza POR, FERS, PAC, FSC una Relazione Tecnica e la scheda dell’intervento del primo lotto funzionale per un importo di € 2.600.000,00 a cui far fronte con le economie scaturenti dalla chiusura degli interventi ricadenti negli APQ di cui sopra;

VISTA la nota prot. 47528/SIAR del 15/02/2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione nazionale e Comunitaria congiuntamente al Dirigente Generale del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura hanno trasmesso al Dirigente Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali la proposta di riprogrammazione delle risorse pari ad € 2.600.000,00 per l’intervento denominato “**Lavori di recupero e restauro della Chiesa Cattedrale di Catanzaro**”;

VISTA la nota prot. 3700 del 15/03/2017 con la quale il Direttore D’Area dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori per la riprogrammazione delle risorse pari ad € 2.600.000,00 per l’intervento denominato “**Lavori di recupero e restauro della Chiesa Cattedrale di Catanzaro**”;

VISTA la nota prot. A1CT 2783 del 17/03/2017 con la quale il Direttore D’Area dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ha dichiarato conclusa la procedura di riprogrammazione delle risorse pari ad € 2.600.000,00 per l’intervento denominato “**Lavori di recupero e restauro della Chiesa Cattedrale di Catanzaro**”;

VISTA la nota prot. 100370 del 22/03/2017 con la quale Mons. Bertolone, Arcivescovo di Catanzaro-Squillace ha espresso il proprio assenso alla proposta di affidare, quale soggetto attuatore dell’intervento, al **Segretario Regionale del MIBACT per la Calabria**;

TENUTO CONTO

- che il Decreto di approvazione della Concessione n. 7947 del 19.07.2017 stipulata tra il Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e la Regione Calabria per l’importo complessivo di **€ 2.600.000,00**, per la realizzazione del progetto “**Lavori di recupero e restauro della Chiesa Cattedrale di Catanzaro**” per una durata di 24 mesi;
- che la Concessione aveva una durata di 24 mesi così come disciplinato dall’articolo 9 quindi con scadenza prevista al 19.07.2019;
- della nota protocollo n. 292224 del 12.08.2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali chiede, al fine della rendicontazione nei termini stabiliti dalla Programmazione nazionale, lo stato di attuazione degli interventi ed eventuali criticità;
- che con nota del 19.11.2018 trasmessa tramite Pec il 26.08.2019 il Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha comunicato la “*relazione di sintesi attività svolte ed in corso di svolgimento*”;
- che con nota trasmessa tramite Pec il 09.10.2019 il Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha richiesto il rinnovo della stipula dell’atto di concessione nel quale sono specificati i motivi che hanno indotto il ritardo nell’esecuzione dei lavori e le attività ancora da eseguire allegando il nuovo cronoprogramma;

RITENUTO in relazione a quanto sopra necessario addivenire alla regolamentazione dei rapporti tra il Dirigente Generale del predetto Dipartimento “*Urbanistica e Beni Culturali*” ed il Rappresentante dell’Ente concessionario, allo scopo di definire i rispettivi ruoli e responsabilità nonché i tempi e le modalità di realizzazione dell’intervento programmato, atti a garantire condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicità nelle sue varie fasi attuative;

Tutto ciò premesso con il presente atto è assentita al **Segretario Regionale del MIBACT per la Calabria** la concessione relativa alla realizzazione dell’intervento infrastrutturale specificato in oggetto per come di seguito specificato:

ART. 1

(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

Oggetto della presente Concessione è la realizzazione dell’intervento denominato “**Lavori di recupero della Chiesa cattedrale di Catanzaro**”–previsto nell’Accordo di Programma Quadro per il Sistema Beni e Attività Culturali per il territorio della Regione Calabria e finanziato per l’importo residuo del finanziamento pari a **€ 1.820.000,00 relativo allo stanziamento complessivo di € 2.600.000,00** , tenuto conto dell’anticipazione già avvenuta di 780.000,00, a valere sulle risorse meglio specificate in premessa;

ART. 2
(CONDIZIONI GENERALI)

L'Ente beneficiario, in conformità alle norme vigenti in materia, assume la competenza all'esecuzione del progetto oggetto della concessione impegnandosi a porre in essere tutte le attività finalizzate a consentire la sua realizzazione. Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici dell'Ente beneficiario, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto ne sono preposti.

La concessione disciplina il trasferimento delle competenze relative alla concreta gestione della fase realizzativa del progetto di cui all'art. 1, i cui elaborati, acquisiti agli atti d'ufficio, sono sostanzianti nella scheda tecnica allegata sotto la lettera "A" alla suddetta concessione per formarne parte integrante e sostanziale;

ART. 3
(SPESE AMMISSIBILI)

Saranno considerate ammissibili le spese conformi a quanto previsto, per la specifica Misura, dal Complemento di programmazione e dal regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n°448/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, relativamente all'Asse II.

In particolare sono considerate spese ammissibili:

- Spese generali e tecniche (Indagini, Progettazione, studi e ricerche, piano di manutenzione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, eventuali consulenze specialistiche, spese per l'affidamento dei lavori pubblici – costi di pubblicità dei bandi, consulenze, altri costi amministrativi - ecc.) **nella misura massima del 12% dei lavori a base d'asta** (per la realizzazione di opere pubbliche) oltre I.V.A.;

- Costi per scavi archeologici, restauro e manutenzione dei beni;

- Acquisizione aree/espropriazioni fino ad un massimo del 10% dell'importo finanziato;

- Costi per acquisto e messa in opera di impianti, attrezzature –incluse quelle informatiche e telematiche- e arredi funzionali alle attività di recupero e valorizzazione del bene;

- I.V.A. se ed in quanto possa costituire "costo" e come tale ammissibile.

In ogni caso s'intendono applicabili le disposizioni di carattere generale contenute nel Vademecum approvato con Delibera G.R. n. 222 dell' 11 marzo 2003, pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 6 del 1° aprile 2003.

ART. 4
(COMPETENZE DELL'ENTE BENEFICIARIO)

L'Ente beneficiario assume la competenza e responsabilità all'esecuzione dell'opera pubblica oggetto della concessione impegnandosi a porre in essere tutte le condizioni onde consentire la sua realizzazione a norma di tutte le vigenti leggi e disposizioni in materia di Lavori Pubblici e Beni Culturali. Tutti gli atti tecnici - procedurali ed economici dell'Ente beneficiario saranno soggetti al controllo degli organismi che per Legge o per statuto ne sono preposti.

L'Ente beneficiario, tra l'altro, è pienamente responsabile dell'esecutività del progetto posto a base della concessione e dei relativi atti tecnici che ne fanno parte, il cui quadro economico è riportato nell'allegato "A" alla presente concessione;

ART. 5
(AUTORIZZAZIONI E APPALTO)

Al fine di rendere l'opera cantierabile l'Ente beneficiario è tenuto a corredare il progetto di tutti i pareri, nulla-osta, consensi, autorizzazioni, approvazioni di legge e regolamenti e di qualunque autorità - di Enti e/o Terzi comunque in causa - prima dell'appalto dei lavori. L'Ente dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta all'esecuzione dell'opera così come risultante dal progetto definitivo/esecutivo posto a base del finanziamento senza, cioè, alcuno scorporo di parti e che nessuna causa ritardatrice dei previsti tempi esecutivi possa costituire carico o onere per la Regione.

L'Ente beneficiario dovrà, entro i 60 giorni naturali e consecutivi successivi alla cantierabilità dell'opera, procedere alla consegna dei lavori appaltati per dare inizio alla esecuzione degli interventi previsti. Dovrà contestualmente trasmettere al competente ufficio regionale il cronogramma previsto per l'esecuzione dei lavori.

L'Ente beneficiario, inoltre, è il solo responsabile relativamente alle procedure dell'appalto e aggiudicazione che dovranno avvenire secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Ente beneficiario dovrà porre in essere ogni possibile accorgimento per assicurarsi che il soggetto esecutore abbia la massima documentata affidabilità tecnica e finanziaria e dovrà adoperarsi per ottenere le migliori condizioni economiche, commisurate alla massima garanzia di perfetta e tempestiva esecuzione dell'opera .

ART. 6

DETERMINAZIONE DEI QUADRI ECONOMICI DEFINITIVI

L'Ente concessionario, dopo l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori relativi ai singoli lotti funzionali, è tenuto a rideterminare il quadro economico definitivo, prevedendo tra le somme a disposizione una quota per imprevisti non superiore al 7% (comprensivo di eventuale I.V.A. e altri oneri) determinato sull'importo di aggiudicazione dei lavori al netto dell'I.V.A.

L'eventuale economia, derivante da tale nuova rideterminazione della spesa complessiva dei singoli lotti funzionali, sarà oggetto di riprogrammazione da parte della Regione Calabria, nell'ambito degli interventi previsti dall'APQ Beni e Attività Culturali.

ART. 7

(RESPONSABILITÀ ENTE BENEFICIARIO)

Il responsabile legale dell'Ente beneficiario si impegna a:

- utilizzare il contributo concesso solo ed esclusivamente per il progetto inserito nel programma approvato dalla Regione Calabria;
- restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione Calabria anche in termini valutari a causa della mancata o incompleta realizzazione del progetto;
- presentare adeguate situazioni contabili e tecniche in relazione agli stati di avanzamento dei lavori e fine lavori;
- compilare con la periodicità richiesta le schede di monitoraggio e provvedere tempestivamente alle periodiche rendicontazioni sullo stato dei lavori e delle spese sostenute, nonché ad ogni altra informazione che verrà richiesta dagli uffici regionali con particolare riferimento alla tenuta della relativa documentazione giustificativa come previsto nel regolamento CE 1685/2000 e richiamata nel citato Vademecum;
- consentire le ispezioni, per esaminare documenti e visionare i lavori, di funzionari regionali, nazionali, comunitari o tecnici incaricati per i controlli della realizzazione della Misura;
- rispettare i tempi di realizzazione;
- esporre idonea cartellonistica nell'area del cantiere da cui risulti: - l'emblema comunitario (15 stelle disposte a circolo in campo azzurro) con la scritta Comunità Europea; - l'emblema dell'Ente concedente con la scritta Regione Calabria - Assessorato ai Beni Culturali - oltre le normali indicazioni relative all'Ente realizzatore dell'opera. Uguali indicazioni vanno riportate su tutto il materiale informativo e pubblicitario prodotto nel corso del progetto secondo le disposizioni di cui al punto 6.5 del Regolamento C.E. 1159/00 e successive modifiche e integrazioni concernente le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi cofinanziati dalla Comunità Europea.

ART. 8

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Il responsabile legale dell'Ente concessionario, entro 30 giorni dalla stipula della presente concessione, è tenuto ad indicare (ovvero confermare, nel caso di rinnovo della concessione) il responsabile del procedimento a cui è demandato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6, della Legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, l'osservanza delle procedure per la realizzazione dei progetti e dell'intero iter tecnico-amministrativo.

Il responsabile del procedimento è tenuto a trasmettere, con cadenza trimestrale lo stato finanziario in termini di impegni e pagamenti e con cadenza semestrale il rapporto sullo stato di realizzazione dell'opera.

ART. 9

(DURATA DELLA CONCESSIONE)

La concessione avrà la durata di **24 mesi** dalla data di sottoscrizione. Tale termine potrà essere prorogato con decreto del Dirigente del Settore su motivata richiesta dell'Ente.

ART. 10
(INVARIABILITÀ DEL FINANZIAMENTO)

L'importo forfettario della concessione, quale finanziamento per assicurare la realizzazione dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art. 1 è fisso, invariabile e onnicomprensivo ed è descritto nella scheda tecnica allegata alla presente concessione, comprende e compensa il costo di ogni lavoro, delle forniture, delle spese generali, dell'I.V.A., dell'indennità di espropriazione e di occupazione, di indennizzi, canoni, contributi di eventuali avviamento all'esercizio e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera stessa.

Restano inoltre a totale carico dell'Ente stesso tutti gli adempimenti della presente concessione con ogni conseguente spesa di cui, tra l'altro:

- Spese di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);
- Spese per campagne geognostiche e geotecniche (in sede progettuale ed in sede esecutiva);
- Spese di Direzione Lavori, assistenza, sorveglianza, contabilità;
- Spese per consulenze tecniche;
- Spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
- Spese per lo svolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni con Enti ed Amministrazioni aventi causa;
- Spese per il collaudo delle opere;
- Spese per ogni altro onere relativo alla perfetta esecuzione dei lavori;
- Oneri di acceleramento lavori e forniture quando a tempi abbreviati;
- Oneri per riserve e comunque controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra l'affidataria e le imprese o i fornitori;
- Oneri conseguenti alle eventuali difficoltà di esecuzione comunque derivanti;
- Danni a terzi dipendenti dalla esecuzione delle opere;
- Adeguamenti conseguenti a deficienze progettuali ed a variazioni di quote per assestamenti, accertamenti geognostici o in corso d'opera, rilievi di qualsiasi genere, cambi di tipi strutturali;
- L'onere di eventuali danni di forza maggiore derivanti dalle opere di progetto;
- L'I.V.A. nelle percentuali di legge;
- Oneri di eventuali varianti rispetto al progetto originario, specialmente se imposte da deficienze tecniche o errori progettuali;
- Oneri connessi agli adempimenti richiesti dalle leggi vigenti per l'espletamento della procedura espropriativa;
- Oneri per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e pratiche relative ad interferenze delle costruende opere con altre della stessa o di diversa natura;
- Oneri relativi agli adempimenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Ogni altro onere anche se non esplicitamente espresso e comunque non esplicitamente posto a carico della regione a norma della presente concessione;
- Oneri della gestione provvisoria delle opere realizzate, in pendenza della definizione formale dell'assegnazione delle stesse.

A tale ultimo riguardo, nell'ipotesi in cui dovesse risultare altro destinatario finale delle opere, l'Ente è obbligato a provvedere a propria cura e spese, a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti e necessari per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere e per il definitivo trasferimento delle stesse. È altresì a carico dell'Ente ogni e qualsiasi maggiore onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa vittoriosamente essere avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti.

Qualora, durante o alla chiusura della concessione, dovesse risultare dalla certificazione delle spese del soggetto convenzionato una somma inferiore a quella oggetto della presente, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione dei conti con la Regione. Ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo della concessione, per qualsiasi motivo determinato, farà carico all'Ente concessionario, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

ART. 11
(PERIZIE DI VARIANTI - ONERI)

Le opere saranno realizzate in aderenza al progetto esecutivo e nel rispetto dei termini stabiliti con la deliberazione di approvazione dei finanziamenti. In ordine al progetto esecutivo, l'Ente concessionario assumerà come propria accollandosi ogni responsabilità anche per la quantità e la qualità delle lavorazioni previste per le singole parti e nell'unitarietà dell'opera.

Ogni ulteriore onere, oltre l'importo complessivo rideterminato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della presente concessione, che dovesse derivare per introduzione delle variazioni di cui è cenno è da porsi integralmente a carico dell'Ente concessionario, dovendosi escludere che tali maggiori oneri possano gravare sulla Regione Calabria.

L'Ente concessionario, infine, nell'ambito della sua autonomia, ove ritenesse di procedere ad introdurre variazioni al progetto, posto a base della presente, che siano al di fuori del piano dell'opera e mutino essenzialmente la natura delle opere oggetto della concessione stessa, non potrà utilizzare il finanziamento, stabilito al precedente articolo 9, per la realizzazione di dette nuove opere, assumendo esplicitamente a proprio esclusivo carico ogni conseguente eventuale onere.

In caso di mancata ottemperanza la Regione si riserva di procedere alla sospensione del finanziamento e/o alla sua eventuale revoca con le conseguenze previste dal successivo art.14.

ART. 12 (VERIFICHE E CONTROLLI)

L'Amministrazione Regionale, anche ai sensi dell'art. 23, comma 1, Legge Regionale n.1/1975, si riserva ogni necessaria iniziativa di controllo e verifica della esecuzione delle opere e delle relative procedure nonché la designazione, qualora ritenuta necessaria, del collaudatore o della Commissione di collaudo, anche in corso d'opera.

Tali verifiche non esimeranno, comunque, l'Ente concessionario dalla piena responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori. La Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere, lavori, servizi, fornitura, danni, ecc.

Le verifiche di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente concessionario e sono regolati dalla presente concessione.

ART. 13 (COLLAUDO)

Per le verifiche ed i controlli sullo stato di realizzazione delle opere e delle azioni di intervento previste in progetto, le strutture regionali, indipendentemente dall'importo dei lavori, possono avvalersi dell'istituto del collaudo in corso d'opera e/o finale.

Le medesime saranno effettuate ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice degli Appalti)

I collaudatori saranno tenuti, qualora incaricati in corso d'opera, anche alla verifica tecnico-contabile dei SAL man mano presentati. Le opere saranno sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'Ente concessionario ne darà tempestiva comunicazione alla Regione Calabria certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto della concessione è ultimato e collaudato in ogni sua parte. Il relativo onere economico è posto a carico dell'Ente concessionario.

ART. 14 (ANTICIPAZIONE, ACCONTI, SALDO)

All'erogazione del contributo la Regione disporrà la richiesta del relativo accredito secondo le modalità appresso indicate:

- il 30% entro 45 giorni dalla stipula della concessione (esclusi i casi di proroga o rinnovo);
- ulteriori erogazioni a seguito di presentazione di stati di avanzamento/certificati di pagamento del progetto fino ad un massimo del 95%;
- il saldo del contributo assegnato previa presentazione della delibera di approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, della relazione acclarante i rapporti tra Ente concedente ed Ente concessionario e tutto quanto previsto nell'art. 16 della presente concessione.

ART. 15 (REVOCA DELLA CONCESSIONE)

La Regione si riserva il potere di revocare la concessione con motivato Decreto del Dirigente del Settore competente nel caso in cui l'Ente incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente concessione, quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione.

In particolare la Regione si riserva il potere di revocare la concessione:

qualora entro i termini stabiliti non pervenga alla competente struttura regionale del Dipartimento competente in materia di "Beni Culturali" (farà fede esclusivamente l'assunzione al protocollo del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali) la dichiarazione, sottoscritta con firma autentica del Direttore dei Lavori e a cura del legale rappresentante dell'Ente, che il progetto esecutivo è dotato di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa per la realizzazione dell'intervento;

- qualora entro i termini previsti nel precedente articolo 5, e specificamente 60 giorni dalla certificazione di cui al punto precedente, non pervenga alla competente struttura dell'Assessorato Regionale (farà fede esclusivamente l'assunzione al protocollo dell'Assessorato Regionale alla Cultura e Beni Culturali)

la certificazione attestante l'inizio dei lavori;

- qualora l'ultimazione dell'opera ammessa a contributo non avvenga entro il termine di due anni dalla sottoscrizione della concessione ovvero entro i termini di eventuale proroga e comunque entro la scadenza massima dei termini previsti dal precedente articolo 9 per le annualità di riferimento del finanziamento assentito;

- qualora non si ottemperi agli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione;

La Regione potrà altresì esercitare il potere di revoca laddove l'Ente concessionario, per imperizia, inerzia o altro suo comportamento lesivo degli interessi regionali, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera, nonché qualora non trasmetta periodicamente le informazioni sullo stato di avanzamento finanziario e fisico dell'opera e sulla tenuta della relativa documentazione giustificativa per come richiesto.

Della revoca della concessione del contributo la Regione dà notizia all'Ente concessionario mediante atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e/o mediante notifica di copia del provvedimento a mezzo pec.

Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori, dei servizi e delle forniture eseguite ed utilizzabili e resteranno attribuite all'Ente le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'Ente medesimo è legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori, servizi e forniture stesse, alle indennità espropriative ed accessorie e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento dei danni che dovessero derivare da quegli stessi comportamenti dell'Ente che portassero alla revoca della concessione.

La Regione in caso di revoca della concessione, a tutela dell'interesse generale, si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto della concessione, l'Ente concessionario.

In conseguenza l'Ente concessionario dovrà inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro ente o amministrazione nei contratti stessi.

ART. 16

(TERMINE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE)

Ricevuti gli atti di collaudo finale e la conseguente dichiarazione dell'Ente di compiuto espletamento della concessione, nonché le deliberazioni (approvazione conto finale, certificato di regolare esecuzione o collaudo, relazione acclarante, certificazioni, ecc.) munite delle approvazioni di legge, la Regione allo scopo di definire i rapporti con l'Ente concessionario procederà alla verifica degli adempimenti compiuti in rapporto alla presente concessione. All'esito favorevole di tale verifica - i cui risultati da far constatare in apposito verbale, saranno soggetti all'approvazione della Regione - è subordinata l'erogazione della rata di saldo. Infine, indipendentemente da fatti imputati all'Ente concessionario, una volta scaduto il termine di durata della concessione, è facoltà della Regione dichiararla chiusa incamerando le somme residue non erogate, salva l'eventuale applicazione di quanto previsto al precedente articolo 15, laddove ne ricorrano i presupposti.

ART. 17

(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente concessionario e la Regione Calabria dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa. A tale uopo l'Ente concessionario qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione la quale provvederà su di essa nel termine di **90** giorni dalla notifica ricevuta.

L'Ente concessionario non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi.

Per ogni eventuale controversia la competenza esclusiva è demandata foro di Catanzaro.

ART. 18
(NORME DI RINVIO)


Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si richiamano tutte le norme di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice degli Appalti), le norme del Codice Civile in quanto applicabili, le disposizioni e normative comunitarie.

ART. 19
(NOTIFICA CONCESSIONE)

La sottoscrizione del presente atto vale come notifica e accettazione. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese del soggetto richiedente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
*Centri storici, borghi, beni culturali,
aree, musei e parchi archeologici*

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE ATTUATORE**



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO
“Urbanistica e Beni culturali”

Allegato “A”

Scheda Tecnica

Decreto D. G. n° _____ del _____

Denominazione intervento: “Lavori di recupero della Chiesa cattedrale di Catanzaro”

Codice

Ente concessionario: Segretariato Regionale del MIBACT per la Calabria

Natura dell'intervento: Recupero e valorizzazione dei Beni Culturali

Categoria dell'opera: Recupero e restauro

Localizzazione dell'opera: Comune di Catanzaro

Descrizione dell'opera:

Consolidamento delle coperture

Realizzazione strutture portanti

Opere provvisorie finalizzate alla realizzazione di ponteggi interni ed esterni

Consolidamento diffuso di tutte le murature

Opere per l'eliminazione delle umidità interne

Rimozione con recupero delle lastre in marmo

Opere di protezioni delle opere d'arte

Tinteggiature ambienti

Revisione impiantistica

Indicazioni temporali:

• Durata della convenzione

• 24 Mesi

<u>Importo onnicomprensivo di progetto suddiviso in:</u>		Euro
Lavori		
• Importo lavori compreso oneri		2.447.000,00
TOTALE Lavori		2.447.000,00
Forniture		20.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
• Rilievi, accertamenti ed indagini		140.000,00
• Imprevisti compreso IVA		5.100,00
• Spese tecniche per progettazione e studi		58.940,00
• Servizi di consulenza		92.000,00
• Commissione		20.000,00
• Pubblicità		4.000,00
• IVA		26.000,00
		286.990,00
- TOTALE GENERALE		3.100.000,00

Finanziamento Regionale 2.600.000,00

Note:

Le spese generali devono essere contenute entro il 12% dell'importo dei lavori a base d'asta con esclusione dell'aliquota I.V.A. . Tale importo è da considerarsi comprensivo di ogni onere e spesa afferente alla progettazione a qualsiasi livello, a consulenze, direzione lavori, collaudo, controlli e certificazioni. Eventuali spese generali oltre il 12% resteranno a carico del Beneficiario.